



N. 239/EL-375/264/2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno



1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO in particolare l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto "*Pantouflage*") che prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed é fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti";

VISTA la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato d.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto interministeriale 9 novembre 2016;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla



legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTA la Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08, recante il testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA);

VISTO il Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete predisposto dalla società Terna S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;

CONSIDERATO che la società Sedamyl S.p.A. possiede nel comune di Saluzzo (CN) uno stabilimento produttivo agroalimentare, attualmente allacciato alla rete MT a 15 kV del Distributore e dotato di gruppi di produzione elettrica e termica in assetto cogenerativo ad alto rendimento;

CONSIDERATO che, per esigenze di sviluppo e continuità di servizio nei propri processi produttivi, la società Sedamyl, in data 9 ottobre 2013, ha presentato a Terna S.p.A. richiesta di connessione del proprio stabilimento alla RTN;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20140001012 del 20 gennaio 2014, con la quale Terna S.p.A., ai sensi del Codice di Rete, ha risposto alla Sedamyl S.p.A. definendo la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione del citato impianto;

CONSIDERATO che lo schema di allacciamento alla RTN individuato da Terna S.p.A. nella STMG prevede che lo stabilimento Sedamyl sia collegato in antenna ad una nuova stazione di smistamento da realizzarsi in doppia sbarra a 132 kV, collegata in entra-esce alla linea 132 kV "CP Saluzzo-CP Savigliano – Der. Sanfront" tramite due raccordi aerei;

CONSIDERATO che la suddetta nuova stazione di smistamento a 132 kV e i relativi raccordi aerei costituiscono opere RTN necessarie alla connessione alla rete elettrica;

CONSIDERATO che, in data 4 marzo 2014, la società Sedamyl ha accettato la STMG formulata da Terna S.p.A.;

CONSIDERATO che, in data 30 aprile 2015, la società Sedamyl ha chiesto a Terna S.p.A. di poter espletare direttamente la procedura autorizzativa, ai sensi del Codice di rete, fino al completamento dell'iter istruttorio oltre che per gli impianti di utenza anche per gli interventi consistenti nelle opere RTN;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20150013523 dell'11 dicembre 2015, con la quale la società Terna S.p.A. ha comunicato il proprio benessere tecnico al progetto predisposto dalla società Sedamyl S.p.A.;



VISTA la nota prot. n. TE/P20160004349 del 21 luglio 2016, con la quale la società Terna S.p.A. ha conferito mandato con rappresentanza a titolo gratuito alla società Sedamyl di condurre il procedimento autorizzativo dei sopradescritti impianti RTN ai sensi dell'articolo 1-sexies del citato decreto-legge n. 239/2003, compiendo tutti gli atti necessari per conseguire l'autorizzazione in favore della stessa società Terna S.p.A.;

VISTA la Determinazione n. 3794 del 21 dicembre 2016, con la quale il Settore infrastrutture e pronto intervento della Direzione opere pubbliche e difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte ha autorizzato la società Sedamyl alla costruzione e all'esercizio degli impianti di utenza consistenti in una cabina di trasformazione da 132 kV a 15 kV, al servizio dello stabilimento Sedamyl (da ora Cabina Primaria), un tronco di elettrodotto aereo a 132 kV ed un tronco di linea interrata a 15 kV;

VISTA l'istanza del 10 maggio 2017 (prot. ingresso MiSE n. 0011417 del 12 maggio 2017), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale la società Sedamyl S.p.A. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV "Sedamyl" e dei relativi raccordi in entra-esce all'elettrodotto a 132 kV "CP Saluzzo – CP Savigliano – der. Sanfront", in comune di Saluzzo (CN), chiedendo altresì la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ed inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, la società Sedamyl S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree di stazione, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che gli interventi oggetto della citata istanza consentiranno la connessione alla RTN della futura Cabina Primaria di Sedamyl S.p.A. a 132/15 kV, autorizzata dalla Regione Piemonte con la citata Determinazione n. 3794 del 21 dicembre 2016, che alimenterà lo stabilimento produttivo della stessa società;

CONSIDERATO altresì che, nello specifico, l'intervento prevede la realizzazione della Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV "Sedamyl" e dei relativi raccordi in entra-esce all'elettrodotto a 132 kV "CP Saluzzo – CP Savigliano – der. Sanfront"; in comune di Saluzzo (CN). A tale stazione sarà attestato il già citato tronco di linea a 132 kV che alimenterà a sua volta la Cabina Primaria al servizio dello stabilimento;

VISTA la dichiarazione annessa alla citata istanza del 10 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, con la quale la società proponente ha comunicato che il valore stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro);



VISTA la nota prot. n. 0011795 del 17 maggio 2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento di approvazione delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990, la Conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato con la predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile dalla Sedamyl S.p.A., cui accedere per acquisire copia del progetto;

CONSIDERATO che, nel termine stabilito dal comma 2, lettera b) del citato articolo 14-*bis*, il Comune di Saluzzo ha chiesto alla società Sedamyl, S.p.A. con la nota n. 19092 del 31 maggio 2017, alcune integrazioni documentali;

CONSIDERATO che, la società Sedamyl S.p.A. ha predisposto gli elaborati revisionati secondo le richieste del Comune e li ha resi disponibili tramite l'accesso telematico, come comunicato, con nota prot.n. 16333 del 5 luglio 2017, dal Ministero dello sviluppo economico a tutte le Amministrazioni coinvolte;

DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-*ter* comma 1 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il soggetto richiedente Sedamyl S.p.A. ha provveduto ad inviare le comunicazioni ai soggetti interessati tramite raccomandata a/r ed a far pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento sull'Albo Pretorio del Comune di Saluzzo dal 23 maggio al 22 giugno 2017;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, è pervenuta, in data 8 agosto 2017, una richiesta di chiarimenti da parte di un proprietario di una particella interessata dalla realizzazione delle opere;

VISTA la nota del 24 agosto 2017, con la quale la società Sedamyl S.p.A. ha fornito precisazioni e chiarimenti in riscontro alla suddetta richiesta;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, né a verifica di assoggettabilità;

VISTA la nota prot. n. 0019048 del 3 agosto 2017 (*Allegato 1*), con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che, nel termine di 60 giorni assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento, le determinazioni rese dalle Amministrazioni sono risultate di assenso ad eccezione della nota, con la quale il Settore Sviluppo energetico sostenibile della Direzione competitività della Regione Piemonte – referente per l'espressione dell'intesa regionale – ha trasmesso la richiesta di valutare una variante progettuale dei raccordi in autorizzazione da parte della Direzione regionale ambiente, governo e tutela del territorio;

CONSIDERATO che, con la medesima suddetta nota, il Ministero dello sviluppo economico ha assegnato un termine di 30 giorni alla società proponente per individuare una soluzione condivisa con l'Amministrazione regionale al fine di consentire la conclusione positiva del procedimento autorizzativo;



VISTA la nota prot. n 00011341/2017 del 09/08/2017, con la quale il Settore Sviluppo energetico sostenibile della Direzione competitività della Regione Piemonte ha trasmesso il parere integrativo con il quale la Direzione regionale ambiente, governo e tutela del territorio, a seguito degli approfondimenti tecnici dalla stessa effettuati, ha stralciato la richiesta di variante precedentemente avanzata;

VISTA la nota prot. n. 0020557 del 5 settembre 2017 (*Allegato 2*), con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclusione positiva della Conferenza di servizi sopraccitata;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 3*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che le opere per la connessione alla RTN dello stabilimento della società Sedamyl S.p.A. risultano urgenti e indifferibili al fine di garantire lo sviluppo e la continuità di servizio nei processi produttivi dello stesso;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto dalla società Sedamyl S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

VISTA la nota prot. n. 0007246 del 18 luglio 2017, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nel Comune interessato, ha trasmesso l'esito della verifica da parte della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Progettazione Strategica e *Green Economy*;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11 settembre 2017, n. 19-5604, con la quale la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, con prescrizioni;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale



conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTO l'”Atto di accettazione” prot. TRISPANO/P20180000113 dell'1 febbraio 2018, con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni contenute nella suddetta intesa, nei suddetti pareri, assensi e nulla osta, nonché le determinazioni della citata conferenza di servizi;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione a favore della società Terna S.p.A., essendosi favorevolmente conclusa la fase istruttoria del procedimento svolta dalla società Sedamyl S.p.A.;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio della Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV “Sedamyl” e dei relativi raccordi in entra-esce all'elettrodotto a 132 kV “CP Saluzzo – CP Savigliano – der. Sanfront”, in comune di Saluzzo (CN), con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione e i tracciati individuati nelle planimetrie catastali: n. PDSDM15H727D011_02 – Rev. 02 del 22 febbraio 2017 e n.PDSDM15H727D031_01 – Rev. 01 del 2 dicembre 2015, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune di Saluzzo confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del d.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.



Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 3*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i..
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".
5. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell'esercizio delle nuove opere, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In



conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, d.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal d.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato d.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che deve avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE
(*Dott.ssa Rosaria Romano*)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I RIFIUTI
E
L'INQUINAMENTO
(*Dott. Mariano Grillo*)